



**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS
SEDE DI CORMONS
STATUTO**



*Approvato il 30/05/2022 dalla
Assemblea Ordinaria degli
Associati
come da D.L. n.77 del 31/05/2021
convertito con modificazioni dalla legge
n.108 del 29/07/2021.*

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gorizia il

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) È costituito, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 117/17 e s. m. i. (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, denominato "Università della Terza Età" siglabile "UNITRE - Università delle Tre Età - APS Sede di Cormons" con sede legale in Cormons via Gorizia n.88.
- 2) Il mutamento dell'indirizzo della Sede Locale nello stesso comune non comporta alcuna modifica dello Statuto. L'Associazione è sede locale, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - siglabile UNITRE -Università delle Tre Età – APS.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 22/11/1996 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- Educare;
- Formare;
- Informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini -- predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.



2) l'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale (art.35 CTS) di cui ai punti f e i dell'art.5 del D. Lgs 117/2017 e s. m. i.:

- interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art.35 CTS).

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs117/17 e s. m. i.. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

3) Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati previo accoglimento della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.
- 7) La quota di iscrizione annuale non è trasmissibile né rimborsabile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - c) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividere le attività;
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - c) Hanno diritto ad esaminare i libri sociali di cui all'art.19 tenuti presso la sede legale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o morosità nel pagamento della quota associativa; l'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, può essere escluso con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Contro detta deliberazione di esclusione, l'Associato escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Presidente
- c) L'Organo di Amministrazione

d) L'Organo di controllo



Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D. Lgs.117/17 e s. m. i.; sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 2) I volontari possono anche essere associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/17 e s. m. i.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con la quota associativa.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, l'Organo di Amministrazione o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs 117/17 e s. m. i., come stabilito nel Regolamento.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
- 7) L'Assemblea ordinaria a le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 - c) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;



- d) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art.10 dello Statuto Nazionale;
 - e) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
 - f) approva la quota associativa annuale, proposta dall'Organo di Amministrazione, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - g) delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
 - h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e s.m. i., e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione del 50% +1 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 L'Organo di Amministrazione

- 1) L'Organo di Amministrazione è composto da:
- a) Il Presidente
 - b) Il Vice Presidente
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario
 - e) Il Tesoriere
 - f) I Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di 7) come stabilito nel Regolamento.
- 2) La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli associati; si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 3) All'Organo di Amministrazione compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;

- 
- g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 4) le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà +1 dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e l'Organo di Amministrazione, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni dell'Organo di Amministrazione.
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - d) attribuire, in accordo con l'Organo di Amministrazione, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti dell'organo amministrativo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dall'Organo di Amministrazione nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e dell'Organo di Amministrazione, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

- 4) Il segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.



Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile all'Organo di Amministrazione, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

- 1) L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni previste dagli art. 30 comma 2 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m. i.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 2) Ha inoltre i compiti previsti dall'art.30 ai punti 6,7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e s. m. i.
- 3) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Organo di Amministrazione, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre all'Organo di Amministrazione e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17– Patrimonio

- 
- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D. Lgs 117/17 e s. m. i.;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni i mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
 - 2) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 3) Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
 - 4) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libro verbali dell'Organo di Amministrazione;
 - e) relazioni dell'Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.

- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs. 117 del 3.07.2017 e s. m. i.
In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.



Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Art. 22 – Norme transitorie

- 1) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dolo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore.
- 2) L' Organo di Amministrazione viene delegato a compiere tutti gli adempimenti legali al riconoscimento della personalità giuridica, sulla base del presente Statuto, approvato dall'assemblea degli Associati.